



Prot. 81OUT2014
Reggio Calabria, 22/10/2014

Agli Iscritti all'Albo dei Chimici
della Calabria

Oggetto: risposta al quesito proposto da un collega del nostro Ordine Professionale.

Si portano a conoscenza di tutti gli iscritti i quesiti propostoci e la relativa risposta, in modo da meglio favorire lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti interessati.

QUESITO sull' "obbligo di iscrizione all'Ordine nell'ambito sanitario"

RISPOSTA

Lo svolgimento della propria attività di Chimico analista presso una struttura pubblica non necessariamente richiede l'iscrizione all'Albo dei Chimici:

- nel caso in cui la richiedente esegua analisi e sottoscriva i relativi documenti (rapporti di prova, certificati analitici o quant'altro) che abbiano solo una valenza interna alla struttura l'iscrizione non è necessaria, purché non prevista nel bando di assunzione a seguito del quale la scrivente è stata assunta a suo tempo. Sarà il responsabile del laboratorio o il superiore che con la propria firma a garanzia della prestazione professionale si assumerà ogni responsabilità e risponderà di fronte a terzi o alla giustizia, qualora al documento venga attribuita una valenza ufficiale al di fuori della struttura. Si ritiene comunque opportuno, in una visione più ampia rispetto al quesito posto, evidenziare che l'obbligo di iscrizione all'Albo non può essere solo vincolato alle condizioni di assunzione o di inquadramento, ma deve essere principalmente connesso all'attività realmente svolta ed al livello di responsabilità professionale: poiché si ritiene che un Chimico nello svolgimento della propria attività impegni costantemente la propria esperienza e la propria conoscenza, l'iscrizione all'Albo professionale dovrebbe costituire un requisito e un punto di arrivo al quale non rinunciare per alcuna ragione.

- A completamento della risposta si cita quanto riportato nella Legge 25 aprile 1938, n. 897 "*Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi*", legge tuttora vigente, all'articolo 2: - Pertanto se un laureato in Chimica, o in altre lauree che danno l'accesso alla professione, esplica la funzione di Chimico e assume quindi responsabilità con valore "pubblico", che non sono solo le analisi chimiche, ma ogni perizia, valutazione, giudizio che riguarda la chimica pura o applicata e che ha come fondamento delle valutazioni "il punto di vista chimico", ha l'obbligo di iscrizione all'albo (previo superamento dell'esame di Stato) quali che siano i requisiti formalmente disposti per l'accesso a un impiego, sia esso pubblico o privato -



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA

- In termini generali, quando ci si riferisce ad "abilitazione", per le professioni costituite in albi e collegi, si intende il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale (il superamento dell'esame di Stato non è sufficiente).
- Inoltre si ritiene doveroso evidenziare che, nella autonomia intellettuale che sarà attribuita con lo status di professionista iscritta all'albo, la richiedente dovrà assoggettarsi agli obblighi deontologici della professione come enunciato nel Codice Deontologico dei Chimici.

*** **

Il Presidente

Dott. Chim. Festa Saverio Salvatore

